

STATUTO SOCIALE

Approvato dalla Assemblea Costituente a Bologna il 9 luglio 1976
Modificato dalla 2ª Assemblea Generale a Bologna il 7 ottobre 1977
Modificato dalla 5ª Assemblea Generale a Bologna l'8 novembre 1980
Modificato dalla 12ª Assemblea Generale a Bologna il 31 ottobre 1987
Modificato dalla 22ª Assemblea Generale a Bologna il 29 novembre 1997
Modificato dalla 36ª Assemblea Generale a Bologna il 3 dicembre 2011
Modificato dalla 42ª Assemblea Generale a Bologna l'11 dicembre 2017

PREMESSA

Gli operatori economici che, a diverso livello imprenditoriale, sono interessati alla fabbricazione di macchine, impianti ed attrezzature per l'assistenza, la manutenzione, la riparazione, la revisione dei mezzi di trasporto,

in considerazione

del fatto che l'attività operativa in comuni settori merceologici determina di per sé l'insorgenza di comuni interessi professionali,

nel convincimento

che la tutela organizzata di tali interessi generali necessariamente richiede la costituzione di adeguate e permanenti forme associative,

decidono

di costituire la «ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI AUTOATTEZZATURE» (A.I.C.A.), cui demandare, attraverso la realizzazione delle finalità istituzionali e la costituzione delle strutture organizzative stabilite dal presente Statuto Sociale, la difesa sul piano collettivo degli interessi morali ed economici della loro categoria professionale. Il concetto di «categoria» secondo la presente norma statutaria, comprende l'insieme delle attività pertinenti al settore della fabbricazione e successiva commercializzazione della produzione di macchine, impianti ed attrezzature per l'assistenza, la manutenzione, la riparazione, la revisione dei mezzi di trasporto e ciò in vista di perseguire la mutua, ordinata e permanente tutela dei comuni interessi di carattere tecnologico, informativo, economico e promozionale del settore medesimo, inteso nella sua naturale e unitaria interezza.

ART. 1 COSTITUZIONE-SEDE-DENOMINAZIONE-DURATA

È costituita, giusta le vigenti norme di legge, senza scopi di lucro, una Associazione tra le aziende che, nell'ambito del territorio nazionale, provvedono alla fabbricazione e successiva commercializzazione di macchine, di impianti e di attrezzature per l'assistenza, la manutenzione, la riparazione, la revisione dei mezzi di trasporto. Essa Associazione - che assume a tutti gli effetti la denominazione «ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI AUTOATTEZZATURE» A.I.C.A. si dichiara libera da qualsivoglia vincolo con partiti politici ed avrà la propria sede sociale nel comune di Anzola Emilia (Bologna).

La sua durata è illimitata e l'eventuale scioglimento deve essere deliberato da un'apposita assemblea straordinaria, secondo le modalità all'uopo previste dal presente Statuto.

ART. 2 SCOPI SOCIALI

L'Associazione si prefigge la realizzazione dei seguenti scopi:

- a) riunire sul piano nazionale le aziende costruttrici di macchine, impianti ed attrezzature di cui all'art. 1, in un organismo unitario in grado di rappresentare e tutelare gli interessi professionali della Categoria, nei settori della tecnica, dell'informazione, dell'economia e della promozione;

- b) rappresentare congiuntamente e separatamente i propri Soci per il riconoscimento e la valorizzazione della loro attività professionale, nei confronti sia dei pubblici poteri, sia di aziende ed organizzazioni private italiane ed estere;
- c) svolgere ogni opportuna iniziativa volta ad armonizzare e facilitare l'attività della categoria rappresentata, nonché a promuovere la collaborazione tra i Soci, per la migliore organizzazione e disciplina del mercato;
- d) perseguire l'ulteriore qualificazione della categoria, favorendo il costante aggiornamento tecnologico, anche mediante la realizzazione di standard di lavorazione, a cui non sia estranea l'adozione di un marchio di qualità o emblema associativo, quale espressione visiva della volontaria e cosciente garanzia offerta all'utenza in genere, a comprova della rigorosa e leale osservanza delle più progredite tecniche di lavoro;
- e) sviluppare e condurre studi tecnici, indagini di mercato e quant'altro possa costituire utilità diretta e indiretta alla categoria rappresentata, sia in campo nazionale che internazionale;
- f) promuovere e seguire ogni iniziativa anche di carattere fieristico ed editoriale che porti incremento e prestigio al settore sui mercati nazionali e esteri, anche allo scopo di incrementare l'esportazione;
- g) istituire e sviluppare contatti intesi a valorizzare e ad estendere rapporti di collaborazione con Associazioni consorelle, Enti ed altre organizzazioni, comunque interessate al settore, con lo scopo di favorire tutte le iniziative utili per il potenziamento della categoria, anche sul piano delle pubbliche relazioni;
- h) garantire sotto ogni forma, assistenza e collaborazione alle aziende associate, nell'ambito dei compiti di istituto, nonché l'espletamento di tutti quegli incarichi che, nell'interesse comune della categoria, venissero decisi dalla Assemblea e per Essa, dai propri organi statutari.

ART. 3 ADESIONE

I quadri sociali sono costituiti da Soci Effettivi e da Soci Aderenti, questi ultimi con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Possono aderire alla Associazione in qualità di Soci Effettivi le società di persone o di capitali e le imprese individuali che effettivamente realizzano la progettazione e/o la produzione sul territorio nazionale di macchine, impianti ed attrezzature per l'assistenza, la manutenzione, la riparazione e la revisione dei mezzi di trasporto e che provvedono alla successiva commercializzazione di tali prodotti, disponendo di una adeguata organizzazione tecnica, produttiva e commerciale.

Possono aderire alla Associazione, in qualità di Soci Aderenti, le Associazioni di Categoria, le Società di persone o di capitali, nonché le imprese individuali la cui attività sia effettivamente connessa con quella pertinente al settore, così come risulta definito nel comma precedente.

ART. 4 AMMISSIONE

L'adesione - che avviene per mezzo di domanda scritta firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda - deve essere inoltrata al Comitato Esecutivo, unitamente alla quota fissa di iscrizione, all'uopo stabilita dall'Assemblea Generale.

Nella domanda di ammissione l'azienda deve indicare il nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla a tutti gli effetti associativi, il tipo di adesione richiesta, nonché, per le finalità di cui ai successivi artt. 8 e 12, il numero degli addetti in forza presso l'azienda, operanti nelle sedi italiane e presso le unità produttive impegnate nel settore pertinente agli scopi dell'Associazione, come descritto nell'art. 3.

Il Comitato Esecutivo può fare domanda all'azienda richiedente di documentazione ufficiale integrativa. L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo, con poteri discrezionali ed insindacabili.

ART.5 OBBLIGHI SOCIALI

L'adesione comporta l'obbligo dei Soci di osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi direttivi della Associazione.

Il Socio Effettivo o Aderente è inoltre tenuto a fornire dati, informazioni, notizie che potranno essere richiesti per il raggiungimento degli scopi sociali, o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione da enti, o istituti di carattere pubblico.

I dati e le notizie di carattere aziendale saranno tenuti rigorosamente riservati e la loro diffusione potrà essere consentita solo attraverso elaborazioni o aggregazioni di carattere nazionale, tali comunque da impedire ogni riferimento diretto. Le aziende associate hanno il dovere di portare il massimo contributo della propria esperienza all'attività dell'Associazione, nell'interesse generale del settore rappresentato.

Il Socio resta impegnato a tutti gli effetti statutari, dalla data di ammissione ai quadri sociali e l'adesione vale oltre che per l'anno in corso, anche per un anno decorrente, dal 1° Gennaio dell'anno successivo, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 6, ricorrendo i quali, l'esclusione da Socio ai fini contributivi ha vigore dal 1° Gennaio dell'anno seguente all'adozione del relativo provvedimento da parte del Consiglio Direttivo. L'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno e così di seguito, qualora non vengano rassegnate le dimissioni a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso. La notifica di cessazione dell'azienda vale agli effetti statutari, come comunicazione di dimissioni.

ART.6 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio viene meno, oltre che a seguito di motivate dimissioni, fermi restando gli obblighi previsti dal precedente art. 5, su deliberazione del Consiglio Direttivo per:

- a) gravi mancanze o violazioni degli obblighi statutari, contestate per iscritto;
- b) recidiva nei casi meno gravi;
- c) morosità nel pagamento dei contributi associativi, previa messa in mora da parte della Segreteria.

L'esclusione del Socio può essere decretata con provvedimento d'urgenza anche da parte del Comitato Esecutivo, nel caso che il comportamento del Socio sia giudicato indegno e comunque tale da ledere o menomare il prestigio e gli interessi dell'Associazione e della Categoria da Essa rappresentata. In questo caso, il Comitato Esecutivo dovrà motivare l'adozione del provvedimento di esclusione al Consiglio Direttivo, cui spetta la necessaria ratifica. Avverso il provvedimento di esclusione, è consentito, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso ai Proviviri con effetto sospensivo. La qualità di Socio viene meno inoltre, per la perdita del requisito in base al quale è avvenuta l'ammissione.

La decadenza da Socio, qualunque ne sia il motivo, comporta di per sé e con effetto immediato, la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio.

ART.7 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi ricavati dalla riscossione delle quote fisse d'iscrizione e dei contributi associativi, nonché da eventuali sopravvenienze attive. Particolari contribuzioni potranno essere decise dal Consiglio Direttivo per costituire fondi speciali, volti a fronteggiare determinate contingenze, o nuove iniziative comunque legate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei fondi speciali sono affidati al Consiglio Direttivo ed il relativo controllo amministrativo compete al Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.8 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

L'entità della quota fissa d'iscrizione versata dal Socio Effettivo all'atto della presentazione della domanda di ammissione, nonché la misura

dei contributi associativi, versati dal Socio Effettivo mediante rate semestrali anticipate, saranno stabilite annualmente dall'Assemblea Generale. L'entità della quota fissa d'iscrizione e dei contributi associativi a carico del Socio Aderente sarà determinata, unitamente alle modalità di versamento, dal Consiglio Direttivo.

La determinazione della misura dei contributi associativi è effettuata moltiplicando il numero degli addetti in forza presso l'azienda socia, come previsto dall'art. 4, per un fattore in euro deliberato annualmente dall'Assemblea, come previsto nell'art. 13.

Tale determinazione prevedrà una quota minima e un tetto massimo deliberati annualmente dall'Assemblea, come previsto nell'art. 13.

La misura del contributo è calcolata inizialmente sulla base del dato fornito dall'azienda all'atto della presentazione della domanda d'ammissione o eventualmente reperito dalla documentazione integrativa che il Comitato Esecutivo avrà acquisito come da facoltà prevista dall'ultimo comma del precedente art. 4 e successivamente attraverso la scheda annuale di rilevazione spedita a cura della Segreteria.

Per le aziende che, in relazione alle caratteristiche delle loro lavorazioni, fossero soggette a forti variazioni stagionali del proprio organico, il dato di cui trattasi dovrà intendersi riferito alla media dei dipendenti in forza nel corso dell'anno precedente.

Il mancato rispetto delle modalità stabilite per il pagamento dei contributi associativi fa decadere il Socio dall'esercizio di ogni diritto, salvo per l'Associazione il diritto di richiedere l'importo dovuto, maggiorato delle eventuali spese straordinarie per la sua riscossione.

I Soci aderenti sono suddivisi nei seguenti Gruppi di inquadramento:

1° gruppo - costruttori di parti significative di macchine, impianti e attrezzature per l'assistenza, la manutenzione, la revisione di mezzi di trasporto;

2° gruppo - aziende d'importazione e distribuzione di prodotti esteri su scala nazionale;

3° gruppo - associazioni di categoria di cui all'art. 3.

I Soci Aderenti sono tenuti a corrispondere alla Associazione, oltre alla quota fissa d'iscrizione, anche un contributo annuo, ripartito in rate semestrali anticipate, la cui misura sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, in relazione al Gruppo di appartenenza.

ART.9 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

La permanenza nelle cariche sociali è subordinata ad ogni effetto all'effettiva rappresentanza dell'azienda associata e pertanto decade automaticamente al cessare di quella.

Chi accede alle cariche sociali dovrà sempre ed in ogni caso anteporre gli interessi dell'Associazione a quelli dell'azienda che rappresenta, obbligandosi quindi ad agire con la dovuta obiettività e indipendenza.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dal complesso dei Soci Effettivi ed Aderenti in regola con il pagamento dei contributi associativi. Si riunisce in via ordinaria, almeno una volta nel corso dell'anno solare per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesta dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno due terzi dei voti disponibili. In ogni caso, i richiedenti la riunione straordinaria dovranno motivarne la convocazione. L'Assemblea può deliberare anche per referendum, a giudizio del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione formale dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto da spedire almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con un preavviso più limitato, e comunque non inferiore a sette giorni, a discrezione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e la metà più uno dei voti. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno trenta minuti dopo l'ora stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti disponibili.

ART. 12 VOTI DISPONIBILI

Ai fini dei voti disponibili all'Assemblea ai Soci effettivi è attribuito 1 voto ogni 50 addetti in forza all'azienda arrotondato per eccesso con tetto massimo di 15 voti.

In accordo con l'art. 3 del presente Statuto, i Soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto, per alzata di mano, o per appello nominale.

È consentito al Socio, nel caso che egli sia impedito di partecipare all'Assemblea, di farsi rappresentare da altro Socio, mediante apposita delega scritta.

È parimenti consentito al Socio di farsi rappresentare da persona che intrattenga con lui un rapporto di lavoro subordinato, sempre che sia munito di apposita autorizzazione scritta. Ogni Socio delegato non può avere più di due deleghe ed i voti espressi per delega verranno calcolati separatamente da quelli del delegato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti o rappresentati ed in caso di parità, sarà approvata la proposta portante l'adesione del Presidente dell'Assemblea. La Presidenza dell'Assemblea spetta di diritto al Presidente della Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, spetta al Vice Presidente della Associazione.

In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina nel suo ambito il proprio Presidente.

Ogni verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente della Associazione e dal Segretario Generale.

ART. 13 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Collegio dei Provvisori;
- b) la determinazione delle direttive di carattere generale per la realizzazione delle finalità istituzionali della Associazione;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e la ratifica del conto consuntivo;
- d) la fissazione della misura della tassa fissa d'iscrizione e dei contributi associativi, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) la rinnovazione delle cariche sociali prima della loro naturale scadenza;
- f) il collegamento con altre associazioni di categoria;
- g) l'approvazione di modifiche statutarie;
- h) l'esame e la delibera di ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- i) lo scioglimento della Associazione.

Prima della convocazione ufficiale della Assemblea, è facoltà dei Soci chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno di determinati argomenti di interesse generale.

ART. 14 CARICHE ONORIFICHE

È in facoltà della Assemblea nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, Soci Onorari della Associazione persone che, per benemerite acquisite

nei confronti della categoria, esplichino la loro attività al di fuori dell'ambito industriale di settore. Sempre su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, è parimenti facoltà della Assemblea nominare un Presidente Onorario. Sia i Soci Onorari che il Presidente Onorario possono partecipare a tutte le riunioni degli organi statutari, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da membri eletti dall'Assemblea in numero variabile da 7 a 15, determinato dall'Assemblea all'atto della elezione; il loro incarico ha la durata di un quadriennio e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega. Decadono dal mandato consiliare coloro che risulteranno assenti per tre volte consecutive dalle riunioni.

Se nel corso dell'esercizio associativo viene a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere, mediante apposita delibera il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un altro Membro, scelto tra i rappresentanti designati dalle Aziende Associate. Tale cooptazione sarà sottoposta a ratifica nel corso della prima Assemblea.

Inoltre, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere autonomamente alla cooptazione fino a due Consiglieri, che si aggiungono a quelli eletti direttamente dalla Assemblea, ai sensi dell'art. 13.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente mediante avviso scritto spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario Generale, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale la delibera portante l'adesione del Presidente o di chi lo sostituisce in sede consiliare.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Segretario Generale.

In sua assenza, il Consiglio provvede di volta in volta a nominare un proprio segretario.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo Collegiale, ad esso compete in particolare:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione;
- b) eleggere il Comitato Esecutivo;
- c) provvedere per il tramite di uno dei suoi componenti ad espletare le funzioni di Tesoriere Economo della Associazione;
- d) nominare il Segretario Generale della Associazione determinandone attribuzioni e compiti;
- e) determinare le direttive generali per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- f) fissare la data e le modalità per la convocazione della Assemblea Generale;
- g) predisporre la relazione ed il rendiconto annuale da sottoporre alla Assemblea;
- h) deliberare su tutte le materie sottoposte al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;
- i) formulare proposte pertinenti alla misura dei contributi associativi;
- l) effettuare le cooptazioni previste dall'art. 15;
- m) costituire gruppi merceologici di categoria e commissioni di lavoro, stabilendone denominazioni, limiti, attribuzioni e ratificandone il regolamento interno;
- n) decidere le sanzioni disciplinari da adottare a norma di Statuto nei riguardi dei Soci cui siano ascrivibili inadempienze di carattere associativo. È facoltà del Consiglio Direttivo, deliberare iniziative riservate esclusivamente ai Soci Effettivi.

ART.17 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere Economo e da almeno due membri nominati dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

A ciascun membro del Comitato Esecutivo sarà conferita apposita delega del Presidente a fronte di specifici settori dell'attività associativa. Si riunisce normalmente almeno una volta ogni due mesi.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) formulare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) decidere con poteri discrezionali ed insindacabili sulla accettazione delle domande di ammissione dei Soci;
- d) disporre l'assunzione, il trattamento economico e normativo, la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale addetto alla Segreteria;
- e) nominare comitati tecnici, commissioni di esperti per lo studio e la elaborazione di atti determinati, riguardanti i precisi scopi istituzionali della Associazione;
- f) affidare particolari incarichi anche continuativi, ma senza caratteristiche di dipendenza, a consulenti tecnici specializzati, ricercatori o altri, fissando l'ammontare delle relative competenze;
- g) sovrintendere ed indirizzare le attività fieristiche ed editoriali della Associazione, anche sotto il profilo promozionale e pubblicitario, svolgendo eguali incombenze per l'organizzazione di convegni, congressi e quant'altro sia pertinente ai precisi scopi dell'Associazione.

ART.18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da non meno di tre membri effettivi e di uno supplente eletti direttamente dall'Assemblea Generale. Esso esercita il normale controllo amministrativo della gestione finanziaria della Associazione, riferendone i risultati per ogni esercizio al Consiglio Direttivo. In questa veste, i Revisori dei Conti possono presenziare alle riunioni dell'anzidetto organo sociale.

ART.19 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Al Presidente compete in particolare:

- a) sovrintendere all'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;
- b) presiedere le riunioni della Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) delegare al Segretario Generale la firma della corrispondenza e la rappresentanza di atti determinati.

Il Vice Presidente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assiste e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti allo stesso demandati, sostituendolo ad ogni effetto, in caso di sua assenza e impedimento. In assenza simultanea del Presidente e del Vice Presidente spetta al Consigliere più anziano di età assumere temporaneamente i compiti e le responsabilità degli organi di presidenza.

ART.20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri che eleggono nel loro seno il Presidente.

Sono deferite ai Probiviri tutte le controversie relative a:

- a) l'interpretazione autentica delle norme del presente Statuto;
- b) i rapporti tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione;
- c) i conflitti sorgenti dalle deliberazioni degli organi sociali.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli ed obiettivi, per cui debbono essere persone fisiche non appartenenti alla categoria.

Le loro pronunzie, nell'ambito delle norme statutarie, sono inappellabili.

ART.21 DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali di cui al precedente art. 9 durano in carica un quadriennio, scadono contemporaneamente e non sussiste alcun impedimento per la loro rieleggibilità.

Per gravi e motivate ragioni, un terzo dei voti disponibili alla Assemblea Generale, può chiedere la rinnovazione delle cariche sociali prima della loro naturale scadenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite con la sola eccezione del Collegio dei Probiviri, il cui emolumento è stabilito dal Consiglio Direttivo di volta in volta a fronte della sua attivazione.

ART.22 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile del generale andamento della Associazione e del rispetto delle norme statutarie. Egli provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici, secondo le delibere del Consiglio Direttivo e le direttive del Comitato Esecutivo e, in tale veste, partecipa a tutte le riunioni degli Organi Sociali.

Il personale degli uffici dipende direttamente dal Segretario Generale, che ne propone l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro al Comitato Esecutivo.

ART.23 ESERCIZIO ASSOCIATIVO E FINANZIARIO - AMMINISTRAZIONE

L'esercizio associativo e quello finanziario hanno la durata di un anno: decorrono dal 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre dello stesso anno. Le direttive per l'amministrazione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo o per delega dal Tesoriere Economo e curate nella loro attuazione dal Segretario Generale.

ART.24 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto Sociale possono essere proposte dal Consiglio Direttivo alla Assemblea Generale, che ne delibera l'attuazione con il voto di almeno un terzo dei voti presenti. Le modifiche statutarie possono essere deliberate sia in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria.

ART.25 SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale di voti disponibili alla Assemblea Generale, riunita in seduta straordinaria.

In tale evenienza, l'Assemblea Generale procede alla nomina di tre liquidatori da scegliere anche tra i non appartenenti alla Associazione. Circa le modalità di liquidazione e la destinazione dei beni sociali, sarà provveduto a norma di legge.

ART.26 NORME DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

Per le aziende già socie all'11 dicembre 2017, data di entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto dalla 42° Assemblea Generale di AICA, l'aumento del contributo associativo non potrà superare il 20% dell'importo versato per il 2017. La presente norma sarà valida fino alla sua abolizione, di competenza dell'Assemblea stessa (art. 13 dello Statuto Sociale).